

## NOTE SUI TERMINI PROCESSUALI E SULLA LORO SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE

Nel nostro ordinamento varie sono le occasioni in cui assumono particolare rilevanza giuridica i termini processuali, con la correlata necessità di individuarne l'esatta disciplina: si parla di udienze dinanzi al giudice o di atti di parte da formare, depositare o, ancora, notificare:

*a)* entro una certa data (che, in concreto, potrebbe cadere in giorno festivo);

*b)* quando siano sopraggiunte particolari calamità naturali o in condizioni di disagio di vario genere (ad esempio, in occasione di scioperi) con conseguente difficoltà od impossibilità di funzionamento dell'ufficio giudiziario;

*c)* quando sia impossibile rispettare i termini per impedimenti dell'interessato dovuti a caso fortuito o a forza maggiore;

*d)* in periodo estivo («feriale»).

Esula dal presente intervento — benché di intuibile rilevanza — la trattazione dei vari tipi di termini (iniziali, finali, essenziali, liberi, ordinatori, dilatori, perentori, a pena di decadenza, ecc.) e del loro computo ad ore, a giorni, a mesi o ad anni.

*Rilevanza dell'orario di ufficio* — Corollario imprescindibile di ogni approfondimento in tema di osservanza dei termini è il momento finale utile del giorno di scadenza previsto e da osservare, ove il termine riguardi una attività da compiersi in un ufficio pubblico quale è quello giudiziario. La detta attività sarà tempestiva solo se posta in essere entro l'orario di chiusura al pubblico dell'ufficio (delle volte, molto prima di fine giornata). Il disposto di cui all'art. 172, sesto comma, c.p.p., secondo cui «il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico», si riferisce, con ogni evidenza, solo alle attività delle parti e non a quelle del giudice e, in particolare, all'adozione, da parte di quest'ultimo, di provvedimenti in Camera di Consiglio i quali, deliberati senza vincolo di orario, vengono poi completati, ai soli fini della rilevanza esterna, anche cronologica, con l'attestazione del deposito in Cancelleria (1).

(1) Cfr. Cass. Pen., Sez. I, 6 aprile 1993, n. 1489; 2 maggio 1984, n. 363; 4 aprile 1990, n. 935.

*Termine cadente in giorno festivo* — A parte quanto precede, il legislatore è intervenuto con una specifica disciplina a salvaguardare diritti ed interessi in gioco, con la precisazione dell'esatto computo dei termini e con la previsione di un provvedimento di tutela che consiste in una proroga o nella sospensione del decorso dei termini.

Classica e di applicazione generale è la proroga al primo giorno feriale successivo del termine scadente in giorno festivo. Detta proroga «di diritto», prevista dall'art. 155, quarto comma, c.p.c., trova applicazione non soltanto per i termini ordinatori ma anche per quelli perentori, quali sono i termini previsti per le impugnazioni (*cf.* Cass. Civ., Sez. III, 6 ottobre 1984, n. 4985) (2).

*L'incidenza sui termini del mancato funzionamento degli uffici* — Oltre a menzionare la tutela di carattere generalizzato rappresentata dalla sospensione dei termini nel periodo feriale annuale per tutti gli uffici giudiziari — prevista con legge 7 ottobre 1969, n. 742 e della quale si parlerà più avanti — occorre porre attenzione su di un analogo istituto quanto agli effetti, ma in concreto limitato a differenti periodi ed a singoli uffici giudiziari, che trova applicazione in ragione di eccezionali eventi che abbiano impedito un regolare funzionamento dei detti uffici, istituto inserito nell'ordinamento con il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 437.

Quest'ultima norma — che disciplina espressamente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari — precisa, con particolare chiarezza, che qualora gli uffici giudiziari non siano in grado di funzionare regolarmente per eventi di carattere eccezionale, i termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari, o a mezzo del personale addetto ai predetti uffici, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di 15 giorni, a decorrere dal giorno in cui è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale che riconosce l'eccezionalità dell'evento ed indica il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari (artt. 1 e 2).

In caso di mancato funzionamento di un ufficio giudiziario, il decreto ministeriale che lo accerta, prorogando di 15 giorni (a decorrere

---

(2) Trattasi di giurisprudenza pacifica. Nello stesso senso, *cf.* Cass. Civ., Sez. Lav., 20 aprile 1985, n. 2621; Sez. III, 14 gennaio 1980, n. 300; Sez. II, 20 novembre 1971, n. 3368; Sez. I, 21 novembre 1970, n. 2470.

dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*) i termini di decadenza previsti per il compimento di atti giudiziari presso quell'ufficio, scadenti nei giorni di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, comporta che gli atti posti in essere entro il termine di proroga sono per ciò stesso tempestivi, anche se anteriori al provvedimento ministeriale (restando conseguentemente escluso l'onere della reiterazione); il rinvio disposto con decreto ministeriale vale per gli atti ancora da compiere (3).

Qualora un ufficio giudiziario non sia in grado di funzionare regolarmente per eventi di carattere eccezionale, accertati con il decreto ministeriale di cui al D.Lgs. n. 437/1948, la proroga dei termini di decadenza per il compimento di atti presso quell'ufficio o a mezzo del personale addetto (stabilita dal medesimo decreto) opera anche per gli atti che possono essere alternativamente compiuti presso un diverso ufficio giudiziario (ad esempio, la notificazione del ricorso per cassazione) (4).

Tuttavia il rischio del mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio giudiziario non può ricadere sulla parte, alla quale la legge attribuisce una facoltà di scelta, dovendo essere pienamente garantito il diritto di difesa, che risulterebbe pregiudicato ove la parte, la quale può ben compiere l'atto nell'ultimo giorno utile facendo giusto affidamento sul regolare funzionamento dell'ufficio, venisse a trovarsi nell'impossibilità di porlo in essere perché l'ufficio non è in grado di funzionare e non potesse compierlo altrove per mancanza di tempo.

La giurisprudenza sul punto, però, è contrastante; in senso favorevole, *cfr.* Cass. Civ., Sez. I, 3 luglio 1997, n. 5985, mentre in senso contrario, *cfr.* Cass., Sez. V, 18 ottobre 2004, n. 20394, la quale afferma che la notifica del ricorso per cassazione costituisce un atto a competenza promiscua, interessante non solo la città di Roma ma anche il luogo in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata.

*Restituzione in termine in casi particolari* — Analogo ai casi precedenti è quello della restituzione nel termine stabilito a pena di decadenza nel procedimento penale (art. 175 c.p.p.) se le parti provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore. La richiesta è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello

---

(3) *Cfr.* Cass. Civ., Sez. I, 27 settembre 1996, n. 8519; Sez. Lav., 24 maggio 1999, n. 5043; Sez. II, 11 novembre 2005, n. 22827.

(4) *Cfr.* Cass., Sez. V, (ord.) 11 ottobre 2006, n. 21782.

nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore (5).

Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, inoltre, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre gravame, con l'esclusione dei casi in cui lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'Autorità giudiziaria deve compiere ogni necessaria verifica.

La richiesta di cui sopra va presentata, a pena di decadenza, nel termine di 30 giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. Secondo la Corte di Cassazione (6) spetta al condannato di evidenziare le ragioni per le quali, pur essendo avvenute le notifiche presso il domicilio da lui eletto e a mani dei suoi difensori di fiducia, ciò nondimeno egli non ne abbia avuto notizia.

Ed ancora, ove il giudice dubiti delle allegazioni dell'interessato alla richiesta di restituzione in termine per l'impugnazione di sentenza contumaciale deve opportunamente verificare se l'istante abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento (o del provvedimento conclusivo) e se abbia o meno volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione. Nel caso in cui sia stata verificata l'esistenza di entrambi i presupposti il giudice respinge la domanda, mentre in caso contrario — e, cioè, quando faccia difetto anche uno solo dei presupposti suindicati, come si desume dall'uso della congiuntiva «e» — deve restituire il richiedente nel termine per proporre impugnazione (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 4 maggio 2006). Necessari sono anche gli accertamenti in ordine alla tempestività della proposizione dell'istanza di restituzione in termine (7).

*Agevolazione per taluni adempimenti fiscali* — La pausa estiva, di cui si tratterà in seguito, non si applica al campo tributario se non limitatamente al procedimento contenzioso. Per gli atti impositivi e di riscossione di imposte e tasse di ogni genere soccorre, in determinati

---

(5) Il concetto di «effettiva conoscenza» del provvedimento deve intendersi nel senso di sicura consapevolezza della sua esistenza e precisa cognizione dei suoi estremi (autorità, data, oggetto) collegata alla presa di notizia certa e alla comunicazione di un atto formale (nella specie, la notificazione dell'ordine di carcerazione) che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si è verificata, determinando la conoscibilità del contenuto integrale del provvedimento da impugnare e la decorrenza del termine per la proposizione dell'istanza di restituzione (cfr. Cass. Pen., Sez. II, 23 giugno 2005, n. 25041).

(6) Cfr. Cass. Pen., Sez. V, 10 maggio 2006, n. 19907.

(7) Cfr. Cass., Sez. II, 24 gennaio 2006, n. 4918.

ed eccezionali casi, un provvedimento di proroga delle scadenze; ad esempio, si può citare il mini-slittamento dei termini (di circa 20 giorni) disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione a determinati adempimenti fiscali ed al versamento delle somme di cui agli artt. 17 e 20, quarto comma, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo che va dal 1° agosto (compreso) fino alla fine della settimana di Ferragosto (D.P.C.M. 29 luglio 2008).

*Sospensione dei termini in periodo feriale* — Ma l'istituto di maggiore rilevanza e di frequentissima applicazione negli uffici giudiziari è quello della sospensione estiva dei termini processuali, nel periodo dal 1° agosto al 15 settembre, compreso, di ogni anno, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge n. 742/1969. Si tratta di una sospensione di 46 giorni, ispirata ed attuata per permettere ai professionisti, oltre che ai magistrati ed a tutti i dipendenti giudiziari, di fruire dell'annuale periodo di riposo.

L'istituto, oltre che a quella ordinaria, si applica anche alla giurisdizione amministrativa e contabile, mentre nessuna sospensione è prevista per i giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale (8).

Ai sensi dell'art. 2, legge n. 742/1969 in materia penale la sospensione non si applica nei processi relativi ad imputati detenuti, qualora essi o i loro difensori espressamente rinunzino alla sospensione dei termini. Qualora la prescrizione del reato maturi nei termini di cui all'art. 1, o sia comunque prossima a maturare, il giudice, con ordinanza motivata non impugnabile dichiara l'urgenza del processo; in tal caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza.

In materia civile non fruiscono della sospensione i termini riguardanti le cause ed i procedimenti indicati nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 nonché le controversie previste dagli artt. 409 e 442 c.p.c..

In materia amministrativa, l'art. 1, legge n. 742/1969 non si applica nel procedimento per la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato (art. 5 della stessa legge). Considerati i differenti effetti il decreto di abbreviazione dei termini non può interferire con la sospensione feriale (*cfr.* Cass., Sez. I, 9 marzo 1990, n. 1938).

Nell'ambito del processo tributario, la sospensione feriale, applica-

(8) *Cfr.* Corte Cost. 28 marzo 1973, n. 30.

bile per *ius receptum*, opera, come detto, per tutti i termini previsti dalla disciplina del contenzioso tributario (9).

Nell'economia del presente intervento è necessario rimarcare che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 155 c.p.c. e degli artt. 1187 e 2968 c.c., per il computo a giorni va escluso il giorno iniziale (*dies a quo*) mentre deve essere computato quello finale (*dies ad quem*). Inoltre, se il giorno di scadenza cade in un giorno festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo (10).

Pertanto il periodo feriale, ai fini della sospensione di taluni termini, va computato dal 1° agosto (incluso) al 15 settembre (incluso), per complessivi 46 giorni (11). Nel detto periodo tutti i termini processuali sono interrotti *ex lege*, senza possibilità di invocare utilmente gli istituti della decadenza e della prescrizione.

La tempestività di una notifica nei procedimenti soggetti a sospensione feriale eseguita nel periodo di sospensione si misura, quale termine iniziale, dal 16 settembre successivo (e non già dal 15 settembre) (cfr. Cass., Sez. II, 7 giugno 1994, n. 5508).

In tema di sospensione dei termini nel periodo feriale, il giorno 16 settembre va escluso dal calcolo del tempo utile nell'ipotesi di termini che iniziano a decorrere nel periodo compreso tra il 1° agosto ed il 15 settembre in quanto, in tal caso, venendosi a spostare detto inizio al giorno in questione, lo stesso diventa *dies a quo* non computabile a norma dell'art. 155, primo comma, c.p.c. (12).

Uno dei primi problemi affrontati dai giudici di legittimità (13) è quello dei termini per l'impugnazione; in proposito è stato affermato il

---

(9) Cfr. circolare 4 aprile 2002, n. 26/D; circolare 17 giugno 1999, n. 133/E; circolare 23 aprile 1996, n. 98/E.

(10) Cfr., *ex pluribus*, Cass. 4 giugno 2007, n. 12998; 28 aprile 2006, n. 10012; 9 marzo 2005, n. 5103.

(11) Cfr., *ex pluribus*, Cass. 18 gennaio 2008, n. 1053; 21 dicembre 2007, n. 27008; 25 settembre 2006, n. 20719.

(12) Cfr. Cass., Sez. II, 10 giugno 1991, n. 6566. Per quanto riguarda l'ipotesi di decorrenza dei termini in un momento anteriore a quello della sospensione, cfr., in particolare, Cass., Sez. I, 2 aprile 1985, n. 2258, nella quale è stato precisato che il termine annuale di decadenza dall'impugnazione, che — ove iniziato a decorrere prima della sospensione durante il periodo feriale — deve prolungarsi di 46 giorni per effetto della sospensione medesima (non dovendosi tener conto del periodo compreso tra il 1° agosto ed il 15 settembre), è suscettibile di un ulteriore analogo prolungamento quando l'ultimo giorno di detta proroga venga a cadere dopo l'inizio di detto periodo feriale dell'anno successivo; non anche, pertanto, quando cada il 31 luglio, in giorno non festivo. Nel senso che la sospensione comporti, riguardo al termine iniziato a decorrere prima del periodo feriale, un prolungamento di 46 giorni (cfr. Cass., Sez. Un., 5 maggio 1983, n. 3077).

(13) In particolare con la sentenza 18 gennaio 2008, n. 1053 citata.

principio (ormai consolidato) secondo cui «in tema di impugnazione, al termine annuale di decadenza dal gravame di cui all'art. 327, primo comma, c.p.c., che va calcolato in base al conteggio dei giorni — prescindendo, cioè, dal numero dei giorni da cui è composto ogni singolo mese o anno (ai sensi dell'art. 155, secondo comma, c.p.c.) — devono aggiungersi 46 giorni computati ex numeratione dierum, ai sensi del combinato disposto dell'art. 155, primo comma, c.p.c. e art. 1, primo comma, legge n. 742/1969, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il 1° agosto e il 15 settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale».

Secondo il citato art. 1, primo comma, legge n. 742/1969, «il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo» (14).

Chiara è la disposizione legislativa, per una efficace tutela del diritto alle ferie dei vari operatori. Per esplicita previsione di legge la pausa concerne i «termini processuali», vale a dire le scadenze relative al processo, mentre la sospensione — in campo tributario — non riguarda i termini «amministrativi o procedurali» e «sostanziali», ossia le scadenze concernenti la notifica di atti impositivi o di riscossione, il versamento di imposte di qualsiasi genere e la presentazione di dichiarazioni, denunce o comunicazioni per fini fiscali.

*Analisi delle materie che possono beneficiare o meno della sospensione feriale dei termini* — In base al contenuto letterale della legge n. 742/1969, al richiamo in essa operato degli artt. 91 e 92 dell'ordinamento giudiziario ed ai principi giurisprudenziali che si sono venuti nel frattempo enucleando, si può tentare una elencazione dei principali casi di sospensione feriale dei termini processuali e delle principali eccezioni.

Poiché la sospensione feriale non trova applicazione per tutti i termini processuali è importante tener presenti i casi in cui la stessa è sicuramente applicabile. In genere si tratta dei termini:

— relativi alle controversie di natura civilistica, ivi incluse le controversie in materia di locazione di immobili urbani e di opposizione a

(14) Cfr. Corte Cost. 13 luglio 1987, n. 255 e 18 febbraio 1985, n. 40. La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'art. 201 c.p.p..

delibera assembleare di condominio (15);

— relativi a procedimenti giudiziari in materia societaria (costituzioni, trasformazioni, fusioni, scissioni);

— relativi alla materia giurisdizionale amministrativa e tributaria (ad esempio, depositi di atti giudiziari, ricorsi o appelli alle Commissioni tributarie e ricorsi alla Corte di Cassazione) (16).

*Casi di sospensione dei termini* — Di seguito si elencano i termini che beneficiano della sospensione feriale. Si tratta dei termini:

- 1) per comparire in giudizio a seguito di citazione;
- 2) per effettuare gli adempimenti processuali nelle cause civili e, quindi, anche dei termini per effettuare i depositi di atti giudiziari;
- 3) per appellare o per ricorrere in Cassazione;
- 4) relativi a controversie in materia elettorale (*cf.* Cass., Sez. I, 2 febbraio 1991, n. 102);
- 5) relativi alle cause di opposizione all'esecuzione nella fase a cognizione ordinaria, nella quale sarebbe assente il requisito dell'urgenza, come sostenuto da alcune pronunce della Corte di Cassazione (*cf.* Cass. Civ., Sez. II, 24 giugno 1995, n. 7200; 13 ottobre 1999, n. 11517; 18 febbraio 2008, n. 3955);
- 6) relativi alle cause di separazione e di divorzio;
- 7) per l'opposizione al decreto ingiuntivo e per la notifica del decreto stesso;
- 8) per il procedimento giudiziario di omologa delle società;
- 9) relativi alle cause in materia di recesso del locatore per necessità;
- 10) relativi alle liti dinanzi ai giudici amministrativi (Tribunale amministrativo regionale e Consiglio di Stato) ad eccezione di quelli relativi alla sospensione della esecuzione dei provvedimenti impugnati. In proposito vale ricordare che i termini per i ricorsi in via amministrativa (ricorso gerarchico e ricorso straordinario al Capo dello Stato) non soggiacciono alla disciplina della legge in esame, così come tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi, compresi quelli entro

---

(15) *Cfr.* Corte Cost. 2 febbraio 1990, n. 49; *ex pluribus*, Cass. 27 ottobre 2004, n. 20805 e 28 marzo 2000, n. 3732.

(16) Si ricordano anche l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente (*cf.* circolare 28 giugno 2001, n. 65/E del Min. Economia e Finanze; risoluzione 11 novembre 1999, n. 159/E; circolare 8 agosto 1997, n. 235/E), quello per la definizione in via breve delle sanzioni amministrative tributarie (art. 15, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218; artt. 16 e 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472; art. 14, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; artt. 23 e 76, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; circolare 5 luglio 2000, n. 138/E dell'Agenzia delle Entrate).

i quali i cittadini, a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, hanno diritto di avere risposta dagli enti pubblici. Tutti i detti termini, pertanto, continuano a decorrere durante il periodo feriale;

11) per l'opposizione alla stima di esproprio (30 giorni);

12) relativi alle controversie dinanzi alle Commissioni tributarie, stante la natura giurisdizionale delle commissioni stesse;

13) per l'opposizione all'ingiunzione fiscale, che è un giudizio analogo a quello che si instaura con l'opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e non una opposizione alla esecuzione (*cf.* Cass. 18 gennaio 1980, n. 431);

14) relativi ai processi penali — con le limitazioni di cui al paragrafo successivo — compresi i termini di durata delle indagini preliminari stabiliti dal nuovo codice di procedura penale (*cf.* parere 14 maggio 1990, n. 128-8-2037/89(9) del Min. G.G., Dir. Gen. Aff. Pen.).

*Casi in cui non ricorre la sospensione feriale dei termini* — Non si applica la sospensione ai termini che ricorrono nelle materie seguenti:

1) procedimenti penali a carico di detenuti, qualora questi ultimi o i loro difensori rinuncino espressamente alla sospensione dei termini;

2) proposizione della querela *ex art.* 124 c.p.;

3) processi penali nei quali la prescrizione dei reati maturi tra il 1° agosto ed il 15 settembre o sia prossima a maturare, a condizione che il giudice, con ordinanza non soggetta a gravame, dichiari l'urgenza del processo. In tal caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza;

4) controversie in materia di lavoro privato, in ogni stato e grado (17). Al riguardo la Corte di Cassazione ha ritenuto, fra l'altro, che in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria sono escluse tutte le controversie (18), mentre in materia concorsuale esulano dalla sospensione feriale le sole cause sulla dichiarazione e revoca dei fallimenti (*cf.* Cass. 4 settembre 2004, n. 17889);

5) controversie in materia di previdenza, ivi comprese quelle aventi ad oggetto l'accertamento della sussistenza di obblighi del datore di lavoro imposti da norme che disciplinano l'assicurazione obbligatoria

---

(17) In materia di pubblico impiego, di eventuale competenza dei giudici amministrativi, i termini sono invece sospesi, non rientrando tra le eccezioni di cui all'art. 3, legge n. 742/1969, che fa riferimento alle controversie previste dagli artt. 409 (che, a seguito dell'art. 1, legge 11 agosto 1975, n. 538 ha sostituito l'art. 429 c.p.c.) e 459 c.p.c. e non a quelle dinanzi ai giudici amministrativi.

(18) In senso conforme, *cf.* Cass. 2 marzo 2007, n. 4939.

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (*cf.* Cass. Civ., Sez. Lav., 12 novembre 1991, n. 12044);

6) cause trattate dinanzi alle sezioni specializzate agrarie, dal momento che per tali controversie si applica il rito del lavoro per l'espressa previsione contenuta nell'art. 409 c.p.c. (*cf.* Cass. Civ., Sez. Lav., 22 dicembre 1981, n. 6747);

7) procedure cautelari («sospensive»), procedimenti di sequestro conservativo e giudiziale nella sola fase sommaria;

8) procedimenti possessori nella fase sommaria. In argomento, *cf.* Cass. Civ., Sez. Un., 19 ottobre 1998, n. 10369 secondo la quale al termine per impugnare la sentenza che accerta l'obbligo del terzo presso il quale è stato eseguito il pignoramento mobiliare ovvero si è convertito il sequestro conservativo non si applica la sospensione nel periodo feriale disposta dall'art. 1, legge n. 742/1969, perché, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, anche per tale procedimento sussiste l'interesse alla sua sollecita definizione, considerato che il processo esecutivo è, in attesa, sospeso. *Cfr.* anche Cass. Civ., Sez. III, 23 maggio 2005, n. 10874, secondo la quale il principio sancito dall'art. 3, legge n. 742/1969, secondo cui talune cause, quali quelle di opposizione all'esecuzione, non sono sottoposte a sospensione durante il periodo feriale, deve intendersi riferito all'intero corso del procedimento, sicché esso ha indiscutibilmente riferimento (anche) ai termini per proporre ricorso per cassazione: la norma citata, difatti, anche nella parte in cui richiama l'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, si riferisce pur sempre a controversie che abbiano una determinata natura (tale, cioè, da giustificare l'esigenza di una sollecita trattazione), e non già all'organo giudiziario presso il quale pende la controversia medesima.

Con riferimento al procedimento di opposizione all'esecuzione relativamente alla fase di merito sussiste qualche contrasto di interpretazione da parte della Corte di Cassazione (19) la quale ha affermato che nei procedimenti possessori e cautelari l'eccezione al principio generale della sospensione feriale dei termini processuali opera solo con riguardo alla fase a carattere sommario (caratterizzata dal requisito dell'urgenza), mentre nella successiva fase a rito ordinario, compresa quella di impugnazione, ovvero nel caso in cui si proceda congiuntamente alla trattazione del merito, trova applicazione la regola generale della sospensione dei termini. Invero, il procedimento ordinario

(19) *Cfr.* Cass. Civ., Sez. II, 13 ottobre 1999, n. 11517; 18 febbraio 2008, n. 3955.

possessorio non è indicato dall'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (cui la legge fa esplicito rinvio) tra gli affari civili che vanno trattati nel periodo feriale (*cf.* Cass. Civ., Sez. II, 24 giugno 1995, n. 7200 citata).

La sospensione non si applica nemmeno all'appello avverso un provvedimento di carattere decisorio, avente valore di sentenza, reso nel procedimento esecutivo di obblighi di fare e di non fare poiché detto appello assume necessariamente valore di opposizione all'esecuzione *ex art.* 615 c.p.c. per contestare il diritto della controparte ad agire *in executivis* nelle forme di cui agli artt. 612 ss. c.p.c., atteso che i due mezzi condividono, in tal caso, l'aspetto funzionale di strumento per rimuovere atti del procedimento esecutivo emessi in violazione di legge (*cf.* Cass. Civ., Sez. III, 22 giugno 2007, n. 14591);

9) cause di sfratto per finita locazione, per morosità e di convalida di licenza per finita locazione;

10) procedimenti di istruzione preventiva;

11) giudizi di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi (20). La sospensione, ai sensi di legge, non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, a quelli di opposizione agli atti esecutivi né si applica all'opposizione di terzo all'esecuzione o a quelli di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 548 c.p.c. (21).

L'atto di opposizione al precetto — secondo la Corte di Cassazione — rientra tra i procedimenti di opposizione all'esecuzione cui non si applica, ai sensi dell'art. 3, legge n. 742/1969, la sospensione dei termini processuali, in quanto tale opposizione, pur risolvendosi sostanzialmente in un giudizio di cognizione sulla vicenda, presenta comunque quel carattere di urgenza che ne giustifica la trattazione anche durante il periodo feriale (*cf.* Cass., Sez. III, 11 aprile 1978, n. 1710);

12) cause civili e procedimenti indicati nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (22). Si tratta di controversie nelle quali, ricorrendo una particolare urgenza, tale da comportare la necessità della loro trattazione anche in periodo feriale, sia stato emesso il provvedimento di cui al citato art. 92; in questo caso l'esigenza di evitare alle parti un grave pregiudizio prevale sul

---

(20) Secondo la Suprema Corte, infatti, la sospensione feriale dei termini non si applica alle cause di opposizione al precetto con cui si ingiunge ad una persona di pagare una determinata somma (*cf.* Cass. 15 giugno 2004, n. 11271; 12 novembre 1997, n. 11166; ord. 20 febbraio 2003, n. 2627).

(21) *Cfr.* Cass. Civ., Sez. III, 22 giugno 2007, n. 14591. Giurisprudenza costante. *Cfr.* Cass. Civ., Sez. III, 20 marzo 2006, n. 6103; 15 marzo 2006, n. 5864; 31 gennaio 2006, n. 2140; 21 gennaio 2006, n. 1331; 25 maggio 2007, n. 12250.

(22) *Cfr.* Cass. 18 marzo 2005, n. 5937.

diritto alle ferie dei difensori (*cf.* Cass., Sez. I, 9 marzo 1990, n. 1938).

Corre l'obbligo di precisare che non può valere, per implicito, ai fini della sospensione feriale, il decreto di abbreviazione dei termini di comparizione *ex art.* 163-*bis*, secondo comma, c.p.c. per la cui pronuncia basta la sussistenza di una ragione di opportunità che della causa sia sollecitamente investito il giudice istruttore. Il provvedimento di cui all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario esplica invece la sua rilevanza per l'intero corso del giudizio e deve essere necessariamente pronunciato quando sussiste il presupposto della particolare urgenza di trattazione della causa (23) e, quindi, per giurisprudenza pacifica, anche in relazione ai termini per proporre ricorso per cassazione (*cf.* Cass., Sez. II, 28 aprile 1990, n. 3561);

13) cause per alimenti (diritto ed aggiornamento dell'assegno alimentare tra coniugi);

14) in materia fallimentare, cause per dichiarazione o revoca del fallimento, sia di iniziativa del fallito che dei creditori. La sospensione dei termini non trova applicazione neanche nei confronti della sentenza che, accogliendo il reclamo avverso la pronuncia di rigetto dell'istanza di fallimento, rimetta gli atti al Tribunale, dal momento che, anche in tal caso, si verte in tema di dichiarazione o meno di fallimento (*cf.* Cass. 8 luglio 2004, n. 12553);

15) procedimenti per la dichiarazione dello stato di insolvenza e di opposizione alla stessa, procedimento per l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria o per la dichiarazione di fallimento dell'impresa insolvente, procedimenti di conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento e di conversione del fallimento in amministrazione straordinaria nonché ai relativi procedimenti di reclamo. Sul punto è utile ricordare la disposizione di cui all'art. 36-*bis* della legge fallimentare in forza del quale «tutti i termini processuali previsti negli artt. 26 e 36 non sono soggetti alla sospensione feriale»; la Corte ha ritenuto che tra gli affari civili urgenti, esclusi dalla sospensione dei termini processuali, non sono comprese le vendite fallimentari (*cf.* Cass. 29 novembre 2000, n. 15290);

16) opposizioni allo stato passivo del fallimento;

17) in materia amministrativa, procedimento per la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

MARIA RITA CARDILLO

(23) *Cfr.* Cass., Sez. I, 9 marzo 1990, n. 1938.